

CIRCOLARE

Oggetto: *Strutture Ricettive Turistiche: attuazione della deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 816 del 26/11/2010 "Individuazione, ai sensi dell'art.3 del Regolamento n. 11/2010 (Regolamento di attuazione della Direttiva 2006/123 relativa ai servizi nel mercato interno) dei procedimenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. Direttiva Servizi".*

PREMESSA

Con la presente circolare si fornisce un'indicazione puntuale dei procedimenti regionali in materia di strutture ricettive turistiche incompatibili con le disposizioni cogenti della c.d. Direttiva Servizi e con il regolamento regionale n.11/2010 e delle disapplicazioni delle parti procedurali in contrasto.

La Direttiva 2006/123/CE ha indicato quale suo obiettivo prioritario l'eliminazione delle barriere allo sviluppo del settore dei servizi tra Stati membri.

Il raggiungimento di tale obiettivo comporta la semplificazione normativa e amministrativa della regolamentazione e , in particolare, delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle attività di servizio.

La Direttiva Servizi è stata recepita con il D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 il quale prevede che ciascuna Regione adotti la normativa di attuazione della Direttiva 2006/123/CE.

La Regione Campania ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010 e dell'art 3 della legge regionale 11/2008 "Legge comunitaria regionale" ha approvato il Regolamento n. 11/2010 allo scopo di adempiere tempestivamente agli obblighi comunitari .

In particolare, ai sensi dell'art 3 del Regolamento n.11/2010, è compito della Giunta Regionale individuare "nelle materie di competenza regionale, i procedimenti previsti da leggi e regolamenti regionali incompatibili con le disposizioni cogenti di cui agli articoli 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della Direttiva 2006/123/CE nel rispetto dei principi fondamentali della normativa statale e tenuto conto dei criteri direttivi di cui agli articoli 4,5,6 ".

IL PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA REGIONALE

La Giunta Regionale con la deliberazione in oggetto è dunque intervenuta prevedendo la disapplicazione delle parti procedurali relative alle seguenti disposizioni in materia di strutture ricettive turistiche :

Art. 2 comma 1 , Art. 6 comma 1 della legge regionale 10 maggio 2001 n.5 “Disciplina dell’attività di Bed e Breakfast”

Art. 7, art. 8, art. 14 della Legge regionale 26 marzo 1993 n.13 “Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta”

Art. 9 della Legge regionale 24 novembre 2001 n.17 “Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere”

Le modifiche, riguardano il regime autorizzatorio .

Le leggi regionali precitate prevedono che l’avvio di attività, il trasferimento e le modifiche concernenti le strutture ricettive disciplinate avvengano attraverso il rilascio di apposita autorizzazione dell’inizio di attività.

L’art. 83 del D.Lgs n.59/2010 recita che “l’apertura,il trasferimento e le modifiche concernenti l’operatività delle strutture ricettive sono soggetti a dichiarazione inizio di attività (D.i.a.) ai sensi dell’art.19 ,comma 2 primo periodo della legge 7 agosto 1990 n. 241” .

L’art. 49 comma 4-bis, della legge 30 luglio 2010, n. 122, di conversione del D.L. n.78 /2010 riformula interamente l’art. 19 della legge n.241 del 1990 sostituendo la dichiarazione di inizio attività (Dia) con la Segnalazione di inizio attività (Scia).

In definitiva la “Segnalazione certificata di inizio attività” (Scia) sostituisce la previgente disciplina abilitativa (Dia) prevista dalla normativa statale e regionale.

L’ espressione “Segnalazione certificata di inizio attività” deve intendersi pertanto sostitutiva di quella di “dichiarazione di inizio di attività” ovunque ricorra anche come parte di una espressione più ampia (art 49 comma 4 ter legge 122/2010)

Art.1 comma 5 della legge regionale n.5/2001 “Disciplina dell’attività di Bed and Breakfast”

La modifica riguarda l’obbligo di residenza e stabile domicilio previsto dall’art.1 comma 5 della legge regionale n.5/2001.

Ai sensi dell’art 14 della Direttiva Servizi, dell’art 11 del D.Lgs n. 59/2010 e dell’art 4 del Regolamento regionale n.11/2010 è requisito vietato l’obbligo congiunto di residenza e di stabile domicilio. Pertanto l’attività di B&B può essere esercitata dai proprietari o possessori delle abitazioni nella quali dimorano o di cui abbiano la disponibilità.

PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA' (Scia)

Gli allegati alla presente circolare recano la modulistica Scia semplificata(1), consultabile sul sito della Regione, da utilizzare sia in versione telematica che ,eventualmente, in versione cartacea.

Si rappresenta che, a partire dal 28 marzo 2011, l'avvio di attività, il trasferimento e le modifiche concernenti le strutture ricettive oggetto della presente circolare, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del D.Lgs. 59/2010, della L. 135/2001 e del D.P.R. 160/2010, sono sottoposti a presentazione, con modalità telematica, di apposita Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) ed i relativi allegati, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) territorialmente competente, secondo le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e dal relativo allegato tecnico per le modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il Suap e i soggetti coinvolti nel procedimento.

La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'art. 19, co. 1, della l. n. 241/1990 e s.m.

Qualsiasi variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella Segnalazione Certificata Inizio Attività (Scia) è comunicata, allo SUAP competente per territorio .

L'inizio dell'attività può avvenire subito dopo la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) a condizione che la stessa sia compilata in ogni sua parte e completa degli allegati previsti.

Qualora in sede di controllo della Segnalazione e dei relativi allegati emergano carenze dei requisiti e dei presupposti previsti dalle normative vigenti , il Suap , entro il termine di 60 gg. dal ricevimento della Scia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa ,salvo che, ove ciò sia possibile , l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine fissato dall'Amministrazione competente, in ogni caso non inferiore a 30 gg. In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva ,comunque, l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 /2000 e dall'art. 19 comma 6 della legge 241/1990 e s.m.i.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle istanze allo Suap si fa presente che fino al completamento delle procedure di informatizzazione degli sportelli unici comunali nulla osta alla presentazione della documentazione con modalità cartacea.

(1) La modulistica ha una funzione esclusivamente di indirizzo. I comuni, i Suap apportano integrazioni e modifiche per agevolare e semplificare ulteriormente il rapporto con gli utenti.